

**Al Comitato di Presidenza
Al Consiglio Direttivo
Alla Commissione Legale
Alla Commissione Sindacale
Alle Associazioni Territoriali**

Circolare n. 29/2023

Oggetto: Autotrasporto - Credito d'imposta per acquisto GNL - Modalità operative per la richiesta del contributo e apertura dei termini per la presentazione delle istanze dal 15 giugno 2023 - Decreto interministeriale MIT-MASE-MEF n.413 del 23.12.2022 e Decreto direttoriale MIT n.198 del 15.5.2023.

Dopo una lunga attesa il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente definito le modalità e i termini con cui le imprese di autotrasporto merci in conto terzi iscritte all'Albo Autotrasportatori e al REN che esercitano l'attività con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto possono richiedere il contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di GNL al netto dell'Iva nel periodo compreso tra l'1 febbraio e il 31 dicembre 2022 (previsto dall'art.6 c.5-6 del DL n.17/2022 convertito in L.n.34/2022 – cd *DL Energia*).

Per tale misura che, come è noto, rientra nel più ampio accordo siglato tra il Governo e le Associazioni del settore il 24 febbraio 2022 lo stanziamento complessivo è pari a 25 milioni di euro.

Si indicano di seguito le disposizioni dei due provvedimenti indicati in oggetto.

DECRETO INTERMINISTERIALE MIT-MASE-MEF n.413 DEL 23.12.2022

Come è noto, già nello scorso ottobre 2022 con il decreto interministeriale del 5.10.2022 erano stati definiti i destinatari e i criteri di accesso al contributo.

Tuttavia, alla luce delle modifiche apportate alla sezione 2.4 ("Aiuti per i costi supplementari dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica") della Comunicazione della Commissione europea del 28.10.2022 si è reso necessario un nuovo provvedimento attuativo che disponesse la modifica dei limiti e dei termini per la concessione dell'agevolazione statale oltreché del calcolo dei costi ammissibili per la compatibilità con la disciplina degli Aiuti di Stato.

Pertanto, con le suddette modifiche il contributo può essere concesso entro il 31 dicembre 2023 (in precedenza 31 dicembre 2022 con eventuale proroga al 31 marzo 2023 nel caso in cui fosse stata prevista una verifica ex post dei documenti e non fosse stata possibile concedere un anticipo) e non può superare il 50 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro (in precedenza il 30 per cento dei costi ammissibili fino a un massimo di 2 milioni di euro); inoltre, l'aumento di prezzo sulla cui base vengono calcolati i suddetti costi ammissibili è calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (in precedenza si sottraeva il doppio, cioè il 200%).

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni già previste dal decreto precedente.

DECRETO DIRETTORIALE MIT N.198 DEL 15.5.2023

Si illustrano di seguito i principali contenuti del decreto che ha definito le modalità e i termini di richiesta del credito d'imposta.

Determinazione del contributo (art.3) – Il contributo ammesso non può essere superiore al valore ottenuto dalla formula illustrata al presente articolo: esso non potrà pertanto superare la metà (0,50) del prodotto tra la differenza tra il prezzo pagato dalle imprese nel periodo di riferimento 1 febbraio-31 dicembre 2022, $p(t)$, e quello pagato in media tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2021, $p(ref)$, moltiplicato per 1,5 e i chilogrammi di gas naturale liquefatto (q) acquistati dalle imprese nel periodo 1 febbraio-31 dicembre 2022 (nel periodo compreso tra l'1 settembre e il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas da conteggiare non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021).

Presentazione dell'istanza (art.4) – Per richiedere il riconoscimento del credito d'imposta le imprese interessate dovranno presentare apposita istanza attraverso la piattaforma informatica predisposta da Agenzia Dogane Monopoli **dalle ore 12.00 del 15 giugno fino alle ore 24.00 del 6 luglio 2023**; nel caso in cui l'esito della presentazione dell'istanza sia negativo le imprese potranno presentarne una nuova comunque entro il medesimo termine stabilito; come anticipato in precedenza, nel corso di una riunione tra ADM, MIT e Associazioni del settore la piattaforma e le procedure per la presentazione delle istanze saranno le stesse di quelle utilizzate per la richiesta del credito d'imposta del 28 per cento per l'acquisto di gasolio nel primo trimestre 2022 e del credito d'imposta del 15 per cento per l'acquisto di AdBlue nell'anno 2022; la suddetta piattaforma sarà raggiungibile all'indirizzo <https://www.creditoautotrasportatori.adm.gov.it/>.

Procedure per accedere alla piattaforma e per ottenere il credito d'imposta (art.5) – La piattaforma acquisirà i dati che dovranno essere redatti su specifici modelli *excel* (anch'essi in allegato e simili a quelli utilizzati per le richieste dei crediti d'imposta relativi a gasolio e AdBlue) in cui dovranno essere indicate le specifiche delle fatture e delle targhe dei veicoli; il decreto illustra tutti i dati necessari da indicare.

Il credito d'imposta sarà assegnato nei limiti delle risorse disponibili in base all'ordine cronologico di presentazione; qualora si debba sostituire un'istanza già inserita sulla piattaforma nel caso in cui non sia stata accettata ovvero in caso di esito negativo l'ordine cronologico di presentazione sarà rideterminato.

Modalità di fruizione del credito d'imposta (art.3 c.3 e art.6) – Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi purché il cumulo non porti al superamento della spesa sostenuta, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici di Agenzia delle Entrate, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR.

Con i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Alfredo D'Ascoli



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale per la Sicurezza stradale e l'Autotrasporto

Il Direttore Generale

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022 n. 17, convertito, con modificazioni, con legge 27 aprile 2022, n. 34, recante “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” e, in particolare, i commi 5 e 6 dell'articolo 6, in base ai quali, al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto è riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

CONSIDERATO che il medesimo articolo 6, comma 4, decreto-legge 1 marzo, n. 17 del 2022, prevede, altresì, che “Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.”;

VISTA la disponibilità per il citato credito d'imposta, stanziata al cap. 1343, pg 01 – annualità 2022 - pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022, di cui al comma 5 dell'art.6 del citato decreto-legge 17/2022;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e, in particolare, l'articolo 15, il quale prevede che “*le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune*”;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed avendo già implementato la piattaforma per la ricezione delle istanze di contributo di cui all'art. 3 del d.l. 50/2022 ed ai commi 3 e 4 dell'art.6 del d.l. 17/2022, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.);

VISTA la COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE C(2023) 1711 final del 9 marzo 2023, recante “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*” e, in particolare, la Sezione 2.1 in materia di “*Aiuti di importo limitato*”;

CONSIDERATO che le risorse di cui decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 all'articolo 6, commi 5 e 6, pari a euro 25.000.000 destinati a mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale liquefatto, trovano giusta misura nella disciplina della comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”, nonché nella nuova comunicazione C (2023) 1711 finale richiamata al punto precedente che l'ha integralmente sostituita;

CONSIDERATO che, ai sensi della sezione 2.4, della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final più volte citata, le compensazioni in parola potrebbero attenuare le conseguenze per le imprese e aiutare queste ultime a far fronte ai forti aumenti dei costi dovuti alla crisi attuale;

RITENUTO che per porre rimedio a questo grave turbamento la misura di aiuto di Stato, di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, è compatibile con il mercato

interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e nel rispetto delle condizioni individuate dalla comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final, è stata individuata nella compensazione dei danni subiti in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto alla crisi energetica dalle imprese esercenti i servizi di trasporto merci, relativamente al periodo indicato dal 1 febbraio al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO che le misure di compensazione di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, decreto legge 1 marzo 2022, n. 17, rientrano nell'ambito della comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final, in quanto sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia della Repubblica italiana e soddisfano tutti i requisiti richiesti dalla medesima comunicazione alla sezione 2.4;

TENUTO conto che, ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

TENUTO CONTO degli esiti del confronto tenutosi in data 13 marzo 2023 fra le associazioni di categoria dell'autotrasporto e i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in ordine alla destinazione delle suddette risorse;

VISTO il Decreto Interministeriale (MIT-MASE-MEF) n. 413 in data 23 dicembre 2022, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2023 al n. 200;

VISTA la decisione della Commissione europea - Aiuto di Stato SA.103752 (2022/N) - Italia TCF: Schema di sostegno per gli operatori di autotrasporto che utilizzano gas naturale liquefatto (GNL) come carburante - C(2022) 7356 final del 13 ottobre 2022;

VISTO che gli aiuti possono essere concessi, in base alla misura, a partire dalla notifica della decisione di approvazione della Commissione fino e non oltre il 31 dicembre 2023, e che il debito fiscale in relazione al quale viene concesso l'aiuto deve essere sorto entro il 31 dicembre 2023, in linea con quanto disciplinato al punto (72) del Quadro di riferimento temporaneo per la crisi;

VISTO che, in particolare, i beneficiari della misura sono tenuti a: essere iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori e al Registro elettronico nazionale al momento della presentazione della domanda, essere impegnati in attività di logistica e trasporto di merci per conto di terzi e utilizzare mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto;

CONSIDERATO che gli aiuti previsti dalla misura non sono concessi a imprese sottoposte a sanzioni adottate dall'UE, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: (i) persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni; (ii) imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di sanzioni adottate dall'UE; o (iii) imprese attive in settori oggetto di sanzioni adottate dall'UE, nella misura in cui l'aiuto comprometterebbe gli obiettivi delle sanzioni in questione, e pertanto la misura non potrà in alcun modo essere utilizzata per compromettere gli effetti previsti delle sanzioni imposte dall'UE o dai suoi partner internazionali e sarà pienamente conforme alle norme antielusione dei regolamenti applicabili. In particolare, le persone fisiche o le entità soggette alle sanzioni non beneficeranno direttamente o indirettamente della misura;

CONSIDERATO che gli importi degli aiuti individuali, così come previsto dal citato decreto interministeriale 413/2022, saranno determinati, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1 febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, comprovate mediante le relative fatture d'acquisto;

CONSIDERATO ALTRESI' che, in linea con quanto sancito nella Sezione 2.4 della Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 final, l'aiuto complessivo per impresa previsto dal citato decreto interministeriale non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di euro. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla medesima Sezione 2.4 e dal più volte citato decreto interministeriale, sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1 settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021;

CONSIDERATO che prima di concedere un aiuto nell'ambito della misura in questione sono effettuati ulteriori controlli per verificare il cumulo, registrando gli importi concessi nell'ambito della misura nel registro nazionale degli aiuti di Stato (in seguito anche RNA);

CONSIDERATO che il valore nominale complessivo dei crediti d'imposta non supera i 4.000.000,00 di euro per impresa; tutte le cifre utilizzate devono essere lorde, cioè prima di qualsiasi deduzione di imposte o altri oneri;

CONSIDERATO che gli aiuti sono concessi nell'ambito della misura entro il 31 dicembre 2023 e che, per gli aiuti erogati sotto forma di agevolazioni fiscali, l'obbligazione fiscale in relazione alla quale è concessa l'agevolazione deve essere sorta entro il 31 dicembre 2023;

DECRETA

Art.1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a euro 25.000.000,00, destinate a promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada in relazione ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese di settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi per l'acquisto del gas naturale liquefatto nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre 2022.

Art.2

(Destinatari)

1. I soggetti destinatari delle misure di cui al d.l. n.17 del 1 marzo 2022 sono le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che esercitano attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Art. 3

(Criteri di determinazione)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'art.1, sono assegnate, sotto forma di credito di imposta, agli aventi diritto nella misura del 20 % della spesa sostenuta nel periodo compreso tra il 1 febbraio ed il 31 dicembre dell'anno 2022 per l'acquisto di gas naturale liquefatto, impiegato dai soggetti di cui all'art. 2 in veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, utilizzati per l'esercizio delle predette attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Nel rispetto di quanto stabilito dalla Commissione europea con la comunicazione C (2023) 1711 final, detto contributo non può superare il valore determinato con la formula di seguito riportata:

$$0,50 * (p(t) - p(\text{ref}) * 1.5) * q$$

Dove:

p(t) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall'impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022) espresso in euro:

p(ref) è il prezzo medio al chilogrammo pagato dall'impresa nel periodo di riferimento (**1 gennaio 2021 – 31 dicembre 2021**) espresso in euro;

q sono i chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall'impresa nel periodo per il quale è ammesso il contributo (1 febbraio 2022 - 31 dicembre 2022), con la limitazione che nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2022 i chilogrammi di gas ammessi a ristoro e conteggiati nella determinazione del valore q, non possono superare il 70% dei chilogrammi acquistati nello stesso periodo del 2021.

Pertanto

$$q = q(\text{feb-ago}_{2022}) + \text{minore}[q(\text{sett-dic}_{2022}); 0,7 * q(\text{sett-dic}_{2021})].$$

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

Art. 4

(Presentazione dell'istanza sulla piattaforma informatica)

1. La presentazione delle istanze per richiedere il credito d'imposta avviene attraverso una piattaforma informatica dedicata dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, a decorrere **dalle ore 12:00 del 15 giugno 2023**. La piattaforma informatica sarà fruibile **fino alle ore 24:00 del 6 luglio 2023**. In caso di esito negativo dell'istanza, potrà essere ripresentata una nuova istanza sempre entro il predetto termine.

Art. 5

(Procedure connesse con la piattaforma a cura dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)

1. Per il riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, i destinatari del beneficio presentano l'istanza esclusivamente attraverso la piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli che acquisisce altresì i dati secondo specifici modelli, allegati al presente decreto.

Gli operatori economici accedono alla piattaforma tramite SPID/CNS/CIE e, superate le fasi di autenticazione e autorizzazione, procedono con l'inserimento dell'istanza, unica per ciascuna azienda. È prevista l'autodichiarazione della qualità di società di trasporto merci.

2. L'utente seleziona il soggetto per cui intende operare:

- sé stesso, aziende di cui è titolare (ditta individuale)

- aziende di cui è rappresentante legale.
3. Il rappresentante legale può delegare altri soggetti alla presentazione dell'istanza.
 4. Le domande contengono gli identificativi SDI delle fatture di acquisto in Italia del gas naturale liquefatto relativamente al periodo ammesso a ristoro (1 febbraio 2022 – 31 dicembre 2022). Possono altresì essere inserite le fatture relative ad acquisti effettuati in Italia con carte (netting). In questo caso le domande dovranno contenere, quale identificativo, il numero della fattura estera, con il prefisso “net-”.
 5. Il credito d'imposta è assegnato nei limiti delle risorse disponibili, di cui all'art. 1, in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze e nel rispetto dei limiti del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato.
 6. La piattaforma è articolata in due aree distinte:
 - area riservata per l'inserimento dell'istanza;
 - area riservata per la consultazione dello stato dell'istanza.
 7. Durante il periodo di apertura della piattaforma, è possibile:
 - inserire una istanza;
 - inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente solo nel caso in cui non risulti già accettata;
 - inserire una nuova istanza in sostituzione della precedente a seguito di un esito negativo visualizzabile nell'area riservata.

Ogni sostituzione determina il riposizionamento cronologico nella graduatoria.

I dati richiesti per l'inserimento dell'istanza sono tutti obbligatori.

8. Il soggetto che intende presentare richiesta di contributo, al momento dell'accesso all'area di inserimento dell'istanza, inserisce i seguenti 5 dati nelle altrettante apposite caselle disponibili sulla piattaforma:

1. **p(t)** - Prezzo medio al chilogrammo di gas naturale liquefatto pagato dall'impresa nel periodo per il quale è previsto il ristoro (1 febbraio 2022– 31 dicembre 2022) espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore di p(t) dovrà essere indicato con due (2) cifre decimali;
2. **p(ref)** - Prezzo medio al chilogrammo di gas naturale liquefatto pagato dall'impresa nel periodo di riferimento (1 gennaio 2021– 31 dicembre 2021) espresso in euro, al netto dell'IVA. Il valore di **p(ref)** deve essere indicato con due (2) cifre decimali. Qualora l'impresa non avesse acquistato gas naturale liquefatto nel corso dell'anno 2021 per mancanza di veicoli in dotazione alimentati con questo carburante, indica 0 (zero) quale valore. In questo caso la piattaforma utilizza, per il calcolo del contributo spettante, un valore medio determinato quale media dei valori p(ref) diversi da 0

(zero) presenti nelle istanze presentate sulla piattaforma. Questo valore è determinato il giorno successivo alla chiusura della piattaforma e pubblicato sul portale del Ministero e nella piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

3. q (set-dic_2021) - Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo 1 settembre 2021 / 31 dicembre 2021 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all’azienda. Il valore deve essere indicato con due (2) cifre decimali. Qualora l’impresa non avesse acquistato gas naturale liquefatto nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 31 dicembre 2021 per mancanza, all’epoca, di veicoli in dotazione alimentati con questo carburante, indica 0 (zero) quale valore. In tal caso il valore di riferimento è ricavato attraverso la media aritmetica di tutti i valori diversi da zero dichiarati dalle altre imprese. Questo valore è determinato il giorno successivo alla chiusura della piattaforma e pubblicato sul portale del Ministero e nella piattaforma dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli;
4. q (feb-ago_2022) - Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo 1 febbraio 2022 / 31 agosto 2022 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all’azienda. Il valore deve essere indicato con due (2) cifre decimali.
5. q (sett-dic_2022) - Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati dall’impresa nel periodo 1 settembre 2022 / 31 dicembre 2022 per la trazione dei veicoli ad elevata sostenibilità in dotazione all’azienda. Il valore deve essere indicato con due (2) cifre decimali.
6. I *files* da allegare all’istanza devono contenere le seguenti informazioni necessarie alla determinazione del credito d’imposta e sono così costituiti:

File fatture (una riga per ogni fattura indicata):

- Identificativo SDI fattura, ovvero, in caso di acquisti effettuati in Italia con carte (netting), il numero della fattura estera, con il prefisso “net-”.
- Importo totale fattura (al netto dell’IVA);
- Importo fattura relativo acquisto GNL ammesso a ristoro (al netto dell’IVA);
- Chilogrammi di gas naturale liquefatto acquistati.

File targhe (una riga per ogni targa indicata in fattura):

- Identificativo SDI fattura;
- Targa;
- Contratto di noleggio (SI/NO);
- Codice paese automezzo.

Inviata l’istanza la piattaforma restituisce all’utente il relativo codice identificativo.

Art. 6

(Modalità di fruizione del credito d'imposta – Agenzia delle Entrate)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1.
2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 7

(Trasmissione di dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, acquisiti i dati delle istanze dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli attraverso misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, effettua la verifica sul R.N.A dell'importo concedibile alla singola impresa beneficiaria nei limiti previsti dalla sezione 2.4 del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, sulla base dei dati trasmessi da Agenzia delle dogane e dei monopoli. All'esito di tali verifiche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti emana un decreto (c.d. decreto di concessione) a seguito del quale poi provvede a registrare i singoli aiuti individuali sul RNA.
L'elenco definitivo delle imprese e degli importi riconosciuti viene quindi inviato dalla Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con il relativo importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate all'Agenzia delle entrate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 8

(Aiuti di Stato)

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto della comunicazione della Commissione C (2023) 1711 final del 9 marzo 2023 e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni, causate dalla crisi economica a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, non ne compromettano la redditività.

Art. 9

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari. Le attività previste al presente articolo sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

1. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il titolare del trattamento è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con sede presso via Nomentana, 2, 00161 in Roma e Via Giuseppe Caraci, 36, 00157 in Roma è il titolare del trattamento dei dati necessari all'erogazione delle risorse previste in attuazione delle misure di cui al D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, da intendersi limitato ai dati identificativi dei titolari di ditta individuale e dei legali rappresentanti o incaricati di società, acquisiti attraverso

SPID/CNS/CIE e ai numeri di targa dei veicoli intestati eventualmente a ditta individuale, trattati ai fini dell'accesso alla Piattaforma e della presentazione dell'istanza con le modalità di cui al precedente articolo 5. I dati identificativi delle eventuali ditte individuali sono, altresì, trattati per lo svolgimento delle attività di inserimento nel registro aiuti di stato (RNA) dei beneficiari e dei relativi importi di cui al precedente articolo 7.

2. I soggetti attuatori di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e SoGEI S.p.A. - sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quali Responsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

3. I dati personali raccolti ai sensi del presente decreto possono essere trattati esclusivamente per la finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nell'ambito dell'attuazione dell'iniziativa come individuata all'articolo 1 del presente decreto. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assicura il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali, nel rispetto dei principi di privacy by design e by default, limitandolo alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione del credito d'imposta e ai successivi controlli sulla relativa erogazione. Con l'atto scritto, di cui al comma 2, sono altresì individuate le misure tecniche e organizzative volte ad assicurare un adeguato livello di sicurezza con riferimento ai rischi derivanti dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali, nel rispetto dell'art. 32 del regolamento (UE) 2016/679, nonché i tempi di conservazione dei dati da parte dei Responsabili del trattamento.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quale amministrazione responsabile per l'attuazione del presente decreto, continua ad avvalersi, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, dell'Agenzia dell'Italia Digitale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, e, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

4bis. I soggetti attuatori di cui al presente decreto – Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e SoGeI S.p.A.- sono designati dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti quali, rispettivamente, Responsabile del trattamento dei dati e subresponsabile del trattamento dei dati con apposito atto scritto in cui sono specificati analiticamente i compiti affidati, che non comportano decisioni sulle finalità e sulle modalità di utilizzazione dei dati stessi che restano

nella sfera della titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in conformità all'art. 28 del regolamento (UE) 679/2016.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei beneficiari ai sensi del punto 87 della comunicazione della Commissione (2023) 1711 final del 9 marzo 2023, nel rispetto della normativa in materia. I dati personali saranno trattati attraverso la Piattaforma dedicata per il tempo strettamente necessario, rispettivamente, ai fini dell'accesso e della presentazione delle istanze. I dati acquisiti attraverso SPID/CNS/CIE non saranno conservati.

Le informazioni e i dati presenti nelle istanze saranno trattati e conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività previste ai fini dell'erogazione delle risorse finanziarie e saranno successivamente conservati fino alla conclusione dell'iniziativa.

I dati inseriti nel registro aiuti di stato (RNA) rimarranno ivi pubblicati per il periodo di tempo previsto dalla legge.

I dati comunicati all'Agenzia delle Entrate ai fini della fruizione del credito di imposta, con le modalità previste dal precedente articolo 6, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di compensazione e saranno, successivamente, conservati per il periodo previsto dalla normativa in materia fiscale.

L'utilizzo, sulla piattaforma predisposta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dei servizi di verifica anagrafica per le persone fisiche/ditte individuali e per i soggetti diversi da persone fisiche, nonché di verifica di corrispondenza fra il codice fiscale del rappresentante legale di un soggetto giuridico e il soggetto giuridico stesso messi a disposizione dall'Agenzia Entrate, saranno trattati per il tempo necessario a gestire la procedura di presentazione dell'istanza e non saranno conservati.

Il presente decreto è pubblicato sul Portale trasparenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Vito Di Santo)



Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

di concerto con

Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

e con

Il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante: “*Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali*” e, in particolare, l’articolo 6 comma 5, ai sensi del quale, “*alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto, per l’anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto*”;

VISTO il medesimo comma 5 dell’articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, nel quale si dispone che “*Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto*”;

VISTO il comma 6, del citato articolo 6 del decreto-legge n. 17 del 2022, ai sensi del quale si prevede che “*Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità*



di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante l'approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, e, in particolare, gli articoli 61 e 109, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Disposizioni in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO l'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché l'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che dispongono il limite massimo di utilizzo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*” e, in particolare, l'articolo 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “*Registro nazionale degli aiuti di Stato*”;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante il “*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni*” e, in particolare, gli articoli 8 e 9 in materia di registrazione degli aiuti subordinati a una procedura di concessione;

CONSIDERATO che la grave difficoltà in cui versano le imprese di autotrasporto di merci a causa del costante aumento del prezzo dei carburanti ed in particolare del Gas Naturale Liquefatto, richiede l'attuazione di procedure celeri per il riconoscimento dei rimborsi di cui al citato articolo 6 comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quale Ente competente alla gestione delle procedure relative al rimborso delle accise sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dispone di strumenti idonei alla ricezione delle domande delle imprese destinatarie dei predetti rimborsi, utili per le finalità di cui al presente decreto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022, con l'unità delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2022 – Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2833, concernente



l'attribuzione all'On. Prof. Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia e delle finanze;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione delle predette risorse nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato;

VISTI gli articoli 107 e 108 del trattato dell'Unione europea;

CONSIDERATO che a partire dagli ultimi mesi del 2021 il gas metano ha avuto considerevoli aumenti del costo di acquisto, incrementando il già assai elevato livello della crisi di liquidità economica della totalità delle imprese di trasporto su strada di merci, che risulta essere uno dei settori maggiormente colpiti dalla crisi economica per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi delle fonti di energia e che si prevede si protraggano per tutto il corrente anno;

VISTA la comunicazione della Commissione C (2022) 1890 del 23 marzo 2022 final, modificata con la comunicazione C 280/1 pubblicata in data 21 luglio 2022, recante *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* e, in particolare, la Sezione 2.4 in materia di *“Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica”*;

VISTA altresì la comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final recante *“Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”* ed in particolare la sezione 2.4 in materia di *“Aiuti per i costi aggiuntivi dovuti ad aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica”*;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto stabilito alla sezione 4, punto (83) della comunicazione della Commissione C(2022) 7945 final, quest'ultima ha sostituito la precedente comunicazione C(2022) 1890, modificata con la C 280/1, a far data dal 28 ottobre scorso;

DATO ATTO che con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final avente ad oggetto: *“Aiuti di Stato SA.103752 (2022/N) – TCF – Italia: Regime di aiuto di emergenza per gli autotrasportatori che utilizzano gas naturale liquefatto (GNL) come carburante”* la Commissione europea ha espresso parere favorevole all'applicazione della misura, notificata da questo Ministero in data 15 luglio 2022, in vigore della comunicazione C(2022) 1890 final modificata con comunicazione C 280/1, rilasciata sulla bozza di Decreto interministeriale mai giunto a perfezionamento;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta;

VISTA la sezione 1, punto 3, della comunicazione della Commissione C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final che recita: *“Il mercato dell'energia ha risentito in modo significativo di questa situazione facendo registrare un aumento dei prezzi dell'elettricità e del gas nell'UE. Il rischio di un'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina aveva già avuto effetti sul mercato dell'energia nelle settimane precedenti l'aggressione fisica. I prezzi elevati dell'energia hanno un impatto su diversi settori*



economici, tra cui alcuni di quelli particolarmente colpiti dalla pandemia di COVID-19, come i trasporti e il turismo”;

DATO ATTO che il credito d'imposta riconosciuto dal comma 5 dell'articolo 6 del decreto-legge 1° marzo 2022 n. 17, determinato nel 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale liquido utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità delle imprese di autotrasporto di merci in conto terzi, non supera il 50% della differenza tra il prezzo pagato per il gas naturale a partire dal 1 febbraio 2022 ed il 150% del prezzo unitario pagato in media dall'impresa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021;

TENUTO conto che - ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, così come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - si provvede a pubblicare sovvenzioni/liquidazioni sul sito predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla voce «Amministrazione trasparente» - «Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici» - «Atti di concessione» - beneficiario;

VALUTATA la possibilità di collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e Monopoli per quanto concerne l'organizzazione della piattaforma digitale per la presentazione delle istanze da parte delle imprese e la relativa istruttoria;

CONSIDERATA la necessità di definire i criteri e le modalità di assegnazione del credito d'imposta nel rispetto alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, attraverso un nuovo decreto interministeriale coerente con citata ultima Comunicazione del 28 ottobre n. 7945;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono i criteri e le modalità di attuazione della disciplina del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, finalizzato a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del gas naturale liquefatto con particolare riguardo alle procedure di concessione, nel rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
2. Le risorse destinate all'attuazione dell'intervento agevolativo sono pari a euro 25.000.000 per l'anno 2022.

Art.2.

(Soggetti beneficiari)

1. Possono accedere al contributo di cui al presente decreto le imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 e all'Albo degli



autotrasportatori di cose per conto di terzi, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto.

Art.3

(Agevolazione concedibile)

1. Le risorse, nel limite dell'importo complessivo di cui all'articolo 1 comma 2, sono assegnate, sotto forma di credito d'imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute a partire dal 1 febbraio 2022 e per tutto l'anno 2022, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto del gas naturale liquefatto necessario per la trazione dei mezzi di trasporto di cui al citato articolo 2 ed utilizzati per l'esercizio delle attività ivi indicate, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.
2. I contributi di cui all'articolo 1, comma 1, sono concessi entro e non oltre il termine previsto dal punto 66 della Sezione 2.4 comunicazione della Commissione C(2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final e compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, per un periodo limitato, per attenuare gli aumenti eccezionalmente marcati dei prezzi del gas naturale. I contributi di cui al presente decreto si pongono in conformità ai requisiti di forma previsti dalla citata Comunicazione.
3. I costi ammissibili, in linea con quanto sancito dalla Sezione 2.4 sono calcolati sulla base dell'aumento dei costi del gas naturale e dell'energia elettrica collegato all'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia. Il costo ammissibile è rappresentato dal prodotto del numero di unità di gas naturale acquistate dall'impresa presso fornitori esterni in qualità di consumatore finale nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 31 dicembre 2022 («periodo ammissibile») e il determinato aumento del prezzo che l'impresa paga per unità consumata. Tale aumento di prezzo viene calcolato come la differenza tra il prezzo unitario pagato dall'impresa in un dato periodo di riferimento e 1,5 volte (150 %) il prezzo unitario pagato dall'impresa in media per il periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. A decorrere dal 1° settembre 2022, la quantità di gas naturale ed energia elettrica utilizzata per calcolare i costi ammissibili non deve superare il 70% del consumo del beneficiario per lo stesso periodo nel 2021. L'aiuto complessivo per impresa, previsto dal presente decreto, secondo quanto affermato dalla Sezione 2.4, non supera in alcun momento il 50 % dei costi ammissibili fino a un massimo di 4 milioni di EUR. In conformità a quanto previsto dalla comunicazione C (2022)7945, il periodo di riferimento può essere individuato in uno specifico mese dell'anno 2022 od in un periodo di più mesi consecutivi, sempre dell'anno 2022.
4. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.



Art. 4

(Procedura di concessione dell'agevolazione)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è incaricato della predisposizione degli atti necessari per l'individuazione dei soggetti beneficiari della presente misura, della determinazione dell'agevolazione concedibile, nonché della approvazione degli atti necessari al riconoscimento del relativo credito d'imposta.
2. Con successivo decreto direttoriale a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti saranno determinati termini e modalità per la presentazione delle istanze da parte delle imprese di autotrasporto. L'istanza è presentata per il tramite di apposita piattaforma informatica che consente di inserire i dati necessari alla determinazione del credito concedibile: identificazione dell'impresa, indicazione delle fatture di acquisto di gas naturale liquefatto, somme spese dall'impresa, indicazione dei veicoli per i quali il GNL è stato acquistato, coerentemente alla TCF Comunicazione C (2022)7945 final.
3. La piattaforma informatica è implementata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che acquisisce i dati.
4. La predisposizione della su menzionata piattaforma è svolta con le risorse già previste a legislazione vigente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
5. Con il medesimo decreto direttoriale saranno definite le modalità per l'effettuazione delle verifiche circa il rispetto dei requisiti previsti dal precedente articolo 2 e la conseguente determinazione dell'agevolazione massima concedibile secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.
6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede altresì agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
7. All'esito degli adempimenti di cui al precedente comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede ad approvare il contributo riconosciuto alle imprese beneficiarie ed a trasmettere i relativi dati all'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal successivo articolo 6.
8. Il credito d'imposta riconosciuto alle imprese beneficiarie dell'agevolazione avviene, in ogni caso, nei limiti delle risorse richiamate all'articolo 1, comma 2, secondo l'ordine di arrivo delle richieste, nei limiti delle medesime risorse.

Art. 5

(Modalità di fruizione del credito d'imposta)

1. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento, decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati di cui all'articolo 6, comma 1. L'elenco delle imprese ammesse a contributo, prima della trasmissione all'Agenzia delle entrate con le



modalità di cui al successivo articolo 6, sarà approvato con uno o più decreti dirigenziali che verranno pubblicati nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella pagina dell'Amministrazione Trasparente.

2. L'ammontare del credito di imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. I fondi occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del presente articolo sono trasferiti sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio».

Art. 6

(Trasmissione di dati)

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.
2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con modalità telematiche e secondo termini definiti d'intesa, l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Art. 7

(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di effettuare tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione dei contributi e di procedere, in via di autotutela, con la revoca del relativo provvedimento di accoglimento e disporre in ordine alla restituzione all'entrata del bilancio dello Stato del contributo concesso, anche quando si accerti il cumulo comportante il superamento del costo sostenuto o in esito alle verifiche effettuate emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive prodotte dai soggetti beneficiari.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede in forza dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del credito di imposta, indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.



3. Qualora l’Agenzia delle Entrate accerti, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo, l’eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta di cui al presente decreto, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, prelieve verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.
4. Le attività previste nel presente provvedimento sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti senza ulteriori oneri per la finanza pubblica con le risorse già previste a legislazione vigente.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto è subordinata alla dichiarazione di compatibilità con le norme sul mercato unico da parte della Commissione europea, ai sensi della comunicazione della Commissione europea C (2022) 7945 del 28 ottobre 2022 final. La nuova richiesta di compatibilità sarà inviata alla Commissione a modifica della precedente già emanata con decisione C(2022) 7356 del 13 ottobre final.
2. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti Organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

IL VICE MINISTRO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

